

Bruxelles, 17 giugno 2016  
(OR. en)

10319/16

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2016/0100 (NLE)**  
**2016/0101 (NLE)**

---

**VISA 205**  
**COASI 130**

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	7772/16 + ADD1, 7773/16 + ADD1
Oggetto:	a) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu b) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu

---

1. L'8 aprile 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu (cfr. doc. 7772/16), unitamente a un progetto di testo dell'accordo in questione allegato alla proposta (cfr. doc. 7772/16 ADD 1), e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo stesso (cfr. doc. 7773/16 + ADD 1).
2. L'11 maggio 2016 il Gruppo "Visti" ha dato il suo accordo su tali proposte.
3. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000<sup>1</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.

---

<sup>1</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

4. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002<sup>1</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione.
5. La decisione relativa alla firma, il testo dell'accordo e la decisione relativa alla sua conclusione sono stati oggetto della necessaria messa a punto da parte dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 9751/16 VISA 178 COASI 101 (AL); il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 9760/16 VISA 179 COASI 102 (AL); il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 9764/16 VISA 180 COASI 103 (AL).
6. Dal momento che l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data fissata per la sua firma, la presidenza notificherà successivamente il più presto possibile agli Stati membri la data fissata per la firma.
7. Si chiede pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio:
  - a) ad adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu di cui al documento 9751/16 VISA 178 COASI 101 (AL);
  - b) a decidere di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 9764/16 VISA 180 COASI 103 (AL) al Parlamento europeo per approvazione, una volta debitamente firmato l'accordo.

La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.

---

<sup>1</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.